

SALESIANI DON BOSCO MESTRE - SDBM

ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
con sede in Venezia - Mestre (VE) – Via dei Salesiani, 15
iscritto al n. 39 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la
Prefettura di Venezia – Ufficio territoriale del Governo
CCIAA di Venezia – Numero REA VE - 286333
Codice fiscale: 82000110278 – Partita IVA: 02173980273
www.salesianimestre.it

ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO

ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
con sede in Venezia - Mestre (VE) – Via dei Salesiani, 15
iscritto al n. 429 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la
Prefettura di Venezia – Ufficio territoriale del Governo
CCIAA di Venezia – Numero REA VE - 368852
Codice fiscale: 90146960274 – Partita IVA: 04110730274
www.iusve.it

**Progetto di Fusione per incorporazione
nell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
SALESIANI DON BOSCO MESTRE - SDBM
dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO**
(ai sensi dell'art. 42-*bis* del Codice civile)

PREMESSA

Il presente progetto di fusione (di seguito, il “Progetto di Fusione”) è volto a realizzare l'integrazione dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto **Istituto Universitario Salesiano**, (di seguito anche l’“**Ente incorporando**”) con l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto **Salesiani Don Bosco Mestre - SDBM** (di seguito anche l’“**Ente incorporante**”), mediante l'incorporazione dell’**Ente incorporando** nell’**Ente incorporante**.

Tale integrazione rientra nel contesto della riorganizzazione degli enti ecclesiastici che, componenti della presenza salesiana come meglio descritta di seguito, operano nello spazio territoriale di competenza dell’*Ispettorica Salesiana San Marco*, con sede in Venezia – Mestre, Via dei Salesiani, 15, e quindi nella Regione Veneto, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella Provincia Autonoma di Trento e nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Per ben collocare e meglio comprendere l'operazione straordinaria di riorganizzazione oggetto di questo Progetto di Fusione, si fa presente che sia l’**Ente incorporante** sia l’**Ente incorporando** fanno parte della complessa struttura della *Società di San Francesco di Sales*, Istituto Religioso di vita consacrata di diritto pontificio che rappresenta i Salesiani di Don Bosco nella Chiesa universale.

L'organo gerarchicamente Superiore della *Società di San Francesco di Sales* è il Rettor Maggiore che, quale successore di Don Giovanni Bosco, ha potestà ordinaria di governo che esercita secondo diritto.

Spetta *inter alia* al Rettor Maggiore, col consenso del suo Consiglio:

- dividere la Società salesiana erigendo (o sopprimendo) le Ispettorie;
- aprire e chiudere le Case (religiose).

In via ordinaria le circoscrizioni (raggruppamenti di più Case geograficamente vicine) della *Società di San Francesco di Sales* sono pertanto rappresentate dalle Ispettorie.

Limitando il nostro sguardo alla configurazione che le varie Ispettorie e le Case religiose salesiane assumono sul territorio della Repubblica Italiana, rileviamo che, di norma e come già detto, ogni Casa religiosa salesiana è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che dipende da un altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto - la locale *Ispettorica* – che, a sua volta, dipende gerarchicamente dall'ente ecclesiastico di diritto pontificio civilmente riconosciuto e denominato *Società di San Francesco di Sales*.

Ciascun ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è un soggetto giuridico speciale ed unico poiché – nel medesimo tempo – è pienamente inserito sia

nell'ordinamento canonico che in quello civile, conservando però le proprie prerogative canoniche.

Infatti, in forza degli Accordi Concordatari del 1984 (aventi natura di accordo internazionale e quindi con protezione costituzionale) l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto:

a) è un soggetto giuridico con sede in Italia che trova origine nell'ordinamento canonico ma, con il riconoscimento civile, entra altresì a pieno titolo tra i soggetti dell'ordinamento italiano, equiparato agli Enti del Libro I del Codice civile ma conservando le proprie peculiarità canoniche;

b) l'ordinamento canonico conserva la competenza esclusiva per la disciplina delle vicende relative:

all'esistenza dell'ente;

alla modifica della sua struttura;

al suo modo di funzionamento (governo e controlli);

alla sua estinzione ed alla collegata (eventuale) devoluzione dei suoi beni (vedi artt. 19 e 20 della L. 222/1985).

In un siffatto contesto normativo ed organizzativo, occorre far presente che sia l'**Ente incorporante** – *Salesiani don Bosco Mestre - SDBM* – che l'**Ente incorporando** – *Istituto Universitario Salesiano* – sono enti che operano attivamente nel contesto delle comunità salesiane (Case) che, poste nel Nord Est dell'Italia, vanno soggette alle disposizioni dell'*Ispettorica Salesiana San Marco*.

In un'ottica riorganizzativa, quest'ultima ha ritenuto opportuno procedere ad una parziale rivisitazione delle attività svolte da alcune delle proprie Case e, quindi, di procedere alla fusione per incorporazione di una delle Case/EECR che opera nel proprio territorio di competenza (*Istituto Universitario Salesiano* – **Ente incorporando**) in altra Casa/EECR che opera nel medesimo territorio (*Salesiani don Bosco Mestre* – *SDBM* – **Ente incorporante**).

A base di detta decisione vi è indubbiamente la crescente, minor presenza di salesiani professi – perpetui e/o temporanei – che, sempre più di frequente, rende necessaria una riprogettazione della presenza degli enti in cui si svolge il servizio educativo, formativo e pastorale proprio dei Salesiani.

L'**Ente incorporante** – *Salesiani don Bosco Mestre - SDBM* – si trova quindi a dover incorporare l'**Ente incorporando** – *Istituto Universitario Salesiano* - che ad oggi risulta non più necessario per garantire la presenza dei salesiani professi nel medesimo territorio e nello svolgimento della specifica attività della formazione universitaria.

In ciascuno di detti due enti coinvolti in questa operazione straordinaria sono comunque rinvenibili:

-l'“attività di religione e di culto” non soggetta alle leggi dello Stato e fiscalmente irrilevante;

- le “attività diverse” ed in specie quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura, attività queste assoggettate “alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime” ma “nel rispetto della struttura e della finalità” dell'ente.

Facendo poi cenno alla destinazione di un patrimonio residuo nel caso di estinzione di un soggetto giuridico canonico, si rimarca come l'ordinamento garantisca che i beni rimangano comunque destinati ad una delle attività di cui al

§ 2 del canone 1254, riservando al Vescovo o al Superiore degli istituti di vita consacrata (nel caso in esame al Rettor Maggiore) la scelta puntuale del soggetto che li deve ricevere.

Si precisa inoltre che l'attuazione della presente operazione viene effettuata sul presupposto del pieno rispetto della procedura canonico-ecclesiastica prevista dalla normativa Concordataria già richiamata.

Oltre al rispetto di tutti controlli ed autorizzazioni richiesti dal diritto canonico, la cancellazione dell'**Ente incorporando** dal Registro delle Persone Giuridiche conseguente all'efficacia civilistica della fusione, deriverà quindi dal relativo provvedimento ministeriale.

Trattando ora dell'ambito civilistico, prendiamo atto che la cennata operazione di fusione per incorporazione dell'*Istituto Universitario Salesiano* nell'ente *Salesiani don Bosco Mestre - SDBM* si colloca a pieno titolo nella puntuale previsione dell'articolo 42-*bis* del Codice civile come inserito dall'articolo 98 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che così recita:

“Trasformazione, fusione e scissione - *Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.*

(...)

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.

E' peraltro utile precisare che:

- l'art. 42 *bis* del Codice civile richiama, per la fusione, le relative norme dettate dal Codice civile in materia societaria *“in quanto compatibili”*;

- ai fini di tale valutazione di *“compatibilità”* (sia in relazione alla natura di EECR degli Enti, sia in relazione alla applicabilità delle norme societarie richiamate dal 3° comma dell'art. 42 *bis*), dall'analisi delle norme canoniche e concordatarie richiamate risulta che:

o **la struttura degli EECR coinvolti non prevede un organo funzionalmente equiparabile all'assemblea;**

o **gli organi di Governo degli Enti canonici riconosciuti** come persone giuridiche dal diritto civile coinvolte nella presente operazione sono individuati dalle norme del Codice di Diritto Canonico e dal c.d. *“diritto proprio”* dell'Istituto (Costituzioni Salesiane e Regolamenti), già sopra richiamati; in tutti i casi, essi **sono organi “unipersonali”** (ancorché supportati in via consultiva ciascuno dal proprio Consiglio).

Collocata così l'operazione straordinaria di riorganizzazione in esame, si fa presente che questo Progetto di Fusione viene predisposto conformemente al disposto di cui all'articolo 2501-*ter* del Codice civile **in un testo comune** per i due soggetti (enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) coinvolti e ciò in coerenza con

l'impostazione unitaria data all'operazione di fusione da parte dei rispettivi Superiori generali.

In relazione alla natura dei soggetti partecipanti - tra i quali non figurano società per azioni - si rendono poi applicabili alla fusione che ci occupa le semplificazioni previste dall'articolo 2505-*quater* del Codice civile, semplificazioni che il presente Progetto descrive ai seguenti punti:

- rinuncia, col consenso unanime dei legali rappresentanti dei due enti, al termine di trenta giorni richiesto dall'articolo 2501-*ter*, quarto comma, del Codice civile;
- rinuncia, col consenso unanime dei legali rappresentanti dei due enti, al termine di trenta giorni richiesto dall'articolo 2501-*septies* del Codice civile;
- riduzione alla metà del termine di sessanta giorni dettato all'articolo 2503, primo comma, del Codice civile dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-*bis* del Codice civile e l'attuazione della fusione.

Si precisa poi che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti partecipanti alla Fusione non sono sottoposti a procedure concorsuali né si trovano in stato di liquidazione.

Si precisa pure che, alla data di efficacia dell'atto di fusione, l'attuale patrimonio dell'**Ente incorporante** si incrementerà per importo pari al valore del patrimonio netto dell'**Ente incorporando**.

Tutto ciò premesso, si redige di seguito il **Progetto di fusione per incorporazione**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2501-*ter* e 42-*bis* del Codice civile.

* * *

1. ENTI (ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI) PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

A) ENTE INCORPORANTE:

Tipo: Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
Denominazione sociale: **Salesiani don Bosco Mestre - SDBM**
Sede: Via dei Salesiani, 15 - 30174 VENEZIA (VE);
Iscrizione R.I.: iscritto al Registro delle Persone Giuridiche di Venezia al n. 39 ed al Repertorio Economico Amministrativo – REA di Venezia al n. VE - 286333

B) ENTE INCORPORANDO:

Tipo: Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
Denominazione sociale: **Istituto Universitario Salesiano**
Sede: Via dei Salesiani, 15 - 30174 VENEZIA (VE);

Iscrizione R.l.:

iscritto al Registro delle Persone Giuridiche di Venezia al n. 429 ed al Repertorio Economico Amministrativo – REA di Venezia al n. VE - 368852

2. STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE

Trattandosi di fusione riorganizzativa tra enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si ritiene necessario far presente che ciascun ente non è dotato di “Statuto Sociale” ma è invece (e continuerà ad essere) regolato dalle medesime “Costituzioni” (le *Costituzioni e i Regolamenti salesiani*) che normano quindi l’**Ente incorporante** e l’**Ente incorporando** e che permarranno tali anche a seguito della fusione.

3. RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

In considerazione della tipologia di fusione che ci occupa, non viene in rilievo né è ipotizzabile alcun rapporto di cambio.

La fusione verrà attuata sulla base dei bilanci dell’**Ente incorporante** e dell’**Ente incorporando** riferiti alla data del 31 dicembre 2024 e redatti ai sensi dell’art. 2501-*quater* del Codice civile.

Si sottolinea che, fermo restando che una volta attuata la fusione in esame, l’ammontare del patrimonio netto dell’**Ente incorporante** si incrementerà per importo pari al patrimonio netto dell’**Ente incorporando**.

La fusione verrà attuata a valori contabili, con ciò intendendo che l’**Ente incorporante** riceverà nella propria contabilità e nel proprio bilancio (o meglio, in ciascuno dei bilanci “istituzionali” e “commerciali”) le attività e le passività dell’**Ente incorporando** mantenendo i medesimi valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELL'ENTE INCORPORANTE

Stante la natura giuridica dell’**Ente incorporante** e dell’**Ente incorporando**, non verrà ad esistenza l’ipotesi di concambio di quote e/o azioni dell’**Ente incorporando**.

5. DATA DALLA QUALE LE QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

Stante la natura giuridica dell’**Ente incorporante** e dell’**Ente incorporando**, non verrà ad esistenza ipotesi alcuna di partecipazione agli utili.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DATA DI EFFICACIA CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE

Ai sensi dell’articolo 2504-*bis* del Codice civile, gli effetti della Fusione decorrono dal giorno nel quale verrà effettuata l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il competente Registro delle Persone Giuridiche ai sensi dell’articolo 2504, comma 2, del Codice civile.

In applicazione dell’articolo 2504-*bis*, comma 2, del Codice civile, l’atto di fusione potrà peraltro stabilire che gli effetti della fusione decorrano da una data successiva.

Ai fini degli effetti contabili e fiscali si precisa che:

- **l'Ente incorporante e l'Ente incorporando** sono enti privati diversi dalle società che, residenti nel territorio dello Stato, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 917/1986);
- **l'Ente incorporante** ha chiuso l'ultimo esercizio sociale il 31 dicembre 2024;
- **l'Ente incorporando** chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- le operazioni dell'**Ente incorporando** saranno imputate al bilancio dell'**Ente incorporante** a far data dal giorno in cui la fusione avrà effetto;
- ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/1986 come modificato dal D. Lgs. 344/2003, ai soli fini delle imposte sui redditi, gli effetti della fusione decorreranno dal 1° gennaio 2025.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE

Come già precisato, negli EECR non vi è un'assemblea in senso civilistico, né quindi esistono categorie di soci e/o associati ai quali sia riservato un trattamento particolare o privilegiato, né vi sono titoli rappresentativi di quote di patrimonio degli enti interessati dalla fusione.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Nessun vantaggio particolare è proposto a favore degli amministratori dell'**Ente incorporante** e/o dell'**Ente incorporando** partecipanti alla fusione.

9. ALTRE INFORMAZIONI

Nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 42-*bis* del Codice civile, gli atti relativi alla presente fusione saranno iscritti sia per quanto riguarda **l'Ente incorporante**, sia per quanto riguarda **l'Ente incorporando**, presso il competente Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Venezia.

Copia degli atti sarà pure comunque pubblicata anche nel sito internet dell'**Ente incorporante** e dell'**Ente incorporando** e quindi:

- alla pagina www.salesianimestre.it per **l'Ente incorporante**;
- alla pagina www.iusve.it per **l'Ente incorporando**.

Come già precisato nelle premesse, l'atto di fusione dei due Enti interverrà comunque solo a seguito dell'emanazione di apposito decreto da parte del Ministero dell'Interno – Ufficio I – Culto cattolico, che disporrà la cancellazione dell'Ente Incorporato dal Registro delle Persone Giuridiche.

Venezia - Mestre, 12 aprile 2025

Salesiani don Bosco Mestre - SDBM

Il legale rappresentante
(don Paolo Pontoni)

Istituto Universitario Salesiano
Il legale rappresentante
(don Silvio Zanchetta)